

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2006

sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 1483]

(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano.
- (2) Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso.
- (3) La decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito

«protocollo di Montreal») stabilisce i criteri sulla base dei quali la Commissione determina gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate nel territorio di ciascuna delle parti.

- (4) La decisione XV/8 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A, B e C (sostanze dei gruppi II e III) del suddetto protocollo per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle parti, alle condizioni specificate nell'allegato II della relazione della sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11, XI/15 e XV/5 delle parti del protocollo di Montreal. La decisione XVII/10 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato E del suddetto protocollo necessari a soddisfare gli usi del bromuro di metile per scopi di laboratorio e di analisi.
- (5) In conformità al paragrafo 3 della decisione XII/2 delle parti del protocollo di Montreal sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi tutti gli Stati membri hanno notificato ⁽²⁾ al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente che i clorofluorocarburi (CFC) non sono più essenziali per la produzione di inalatori-dosatori contenenti salbutamolo destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).

⁽²⁾ www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

L'Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca e la Slovenia hanno notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica dei «broncodilatatori beta-agonisti a breve durata di azione», in particolare terbutalina ⁽¹⁾, fenoterolo, orciprenalina, reprotolo, carbutoleolo, esoprenalina, pirbuterolo, clenbuterolo, bitolterolo e procaterolo.

Il Belgio, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Germania, l'Ungheria, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Slovenia e la Svezia hanno notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica degli «steroidi inalati», in particolare beclometasone, desametasone, flunisolide, fluticasone, budesonide ⁽²⁾ e triamcinolone.

La Danimarca (beclometasone, fluticasone), l'Irlanda (beclometasone, fluticasone), la Finlandia (beclometasone, fluticasone), la Francia (beclometasone, fluticasone), l'Italia (beclometasone, fluticasone, budesonide), Malta (fluticasone, budesonide), il Portogallo (fluticasone, budesonide), la Slovenia (beclometasone, fluticasone, budesonide), la Spagna (beclometasone, fluticasone) e il Regno Unito (fluticasone) hanno notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti i principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica degli «steroidi inalati» indicati tra parentesi dopo il nome dello Stato membro.

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca e la Slovenia hanno notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica degli «antinfiammatori non steroidei», in particolare acido cromoglicico e nedocromile.

Il Portogallo ha notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo acido cromoglicico. La Spagna ha notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo nedocromile.

Il Belgio, Cipro, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Ir-

landa, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito hanno notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica dei «broncodilatatori anticolinergici», in particolare ipatropio bromuro e ossitropio bromuro.

Il Portogallo ha notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo ipatropio bromuro.

La Germania ha notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti i principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica dei «broncodilatatori beta-agonisti a lunga durata di azione», in particolare formoterolo e salmeterolo.

L'Italia ha notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo formoterolo.

La Germania e i Paesi Bassi hanno notificato all'UNEP che l'uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea contenenti combinazioni di principi attivi.

L'articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'uso e l'immissione sul mercato dei CFC, salvo qualora tali sostanze siano considerate essenziali alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Le decisioni relative al carattere non essenziale dei CFC hanno pertanto determinato una riduzione della domanda di CFC da utilizzare negli inalatori-dosatori immessi sul mercato della Comunità europea. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'importazione e l'immissione sul mercato di inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi, salvo qualora i CFC contenuti in questi prodotti siano considerati essenziali, alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

- (6) L'8 luglio 2005 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ⁽³⁾ destinata alle imprese della Comunità (UE-25) che desiderano essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini dell'impiego di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2006 e ha ricevuto le dichiarazioni relative agli usi essenziali previsti nel 2006.

⁽¹⁾ Tranne la Danimarca.

⁽²⁾ Tranne la Svezia.

⁽³⁾ GU C 168 dell'8.7.2005, pag. 20.

- (7) Al fine di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano continuare ad avvalersi per tempo del sistema di licenze, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2006 è di 539 000,00 kg PRO ⁽¹⁾.

2. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 256 761,86 kg PRO.

3. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 482,70 kg PRO.

4. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 149 641,536 kg PRO.

5. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 754,00 kg PRO.

6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per attività di laboratorio e di analisi nella Comunità nel 2006 è di 300,00 kg PRO.

7. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 4,49 kg PRO.

8. La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 13,308 kg PRO.

Articolo 2

Gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi elencati nell'allegato I non possono essere immessi sul mercato qualora l'autorità competente abbia stabilito che in tali mercati l'uso degli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi non è essenziale.

Articolo 3

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 si applicano le seguenti regole:

- 1) alle imprese elencate nell'allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali;
- 2) alle imprese elencate nell'allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio;
- 3) alle imprese elencate nell'allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio;
- 4) alle imprese elencate nell'allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio;
- 5) alle imprese elencate nell'allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio;
- 6) alle imprese elencate nell'allegato VII sono assegnate quote di bromuro di metile da utilizzare per usi critici in attività di laboratorio e di analisi;

⁽¹⁾ Potenziale di riduzione dell'ozono.

- 7) alle imprese elencate nell'allegato VIII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio; carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell'allegato X.
- 8) alle imprese elencate nell'allegato IX sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio;
- 9) le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

Articolo 5

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

3M Health Care Ltd 3M House Morley Street Loughborough Leicestershire LE11 1EP United Kingdom	Bespak PLC North Lynn Industrial Estate King's Lynn PE30 2JJ — Norfolk United Kingdom
Boehringer Ingelheim GmbH Binger Straße 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Per conto della Boehringer Ingelheim (Francia)	Chiesi Farmaceutici SpA Via Palermo, 26/A I-43100 Parma
IVAX Ltd Unit 301 Industrial Park Waterford Ireland	Laboratorio Aldo Union SA Baronesa de Maldá, 73 Espluges de Llobregat E-08950 Barcelona
SICOR SpA Via Terrazzano, 77 I-20017 Rho (MI)	Valeas SpA Pharmaceuticals Via Vallisneri, 10 I-20133 Milano
Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) Spa — LINDAL Group Italia Via del Pino, 10 I-23854 Olginate (LC)	
Acros Organics bvba Janssen Pharmaceuticaaan 3° B-2440 Geel	Airbus France route de Bayonne 316 F-31300 Toulouse
Biosolove B.V. Waalreseweg 17 5554 HA Valkenswaard Nederland	Bie & Berntsen Sandbækvej 7 DK-2610 Roedovre
Carlo Erba Reactifs-SDS Z.I. de Valdonne, BP 4 F-13124 Peypin	CNRS — Groupe de Physique des Solides Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris 6 Pierre et Marie Curie F-75251 Paris Cedex 5
Health Protection Inspectorate-Laboratories Paldiski mnt 81 EE-10617 Tallinn	Honeywell Fluorine Products Europe Kempenweg 90 P.O. Box 264 6000 AG Weert Nederland
Honeywell Specialty Chemicals Wunstorfer Straße 40 Postfach 100262 D-30918 Seelze	Ineos Fluor Ltd PO Box 13, The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QF United Kingdom

Institut Scientifique de Service Public (ISSEP) Rue du Chéra, 200 B-4000 Liège	Katholieke Universiteit Leuven Krakenstraat 3 B-3000 Leuven
LGC Promochem GmbH Mercatorstraße 51 D-46485 Wesel	Mallinckrodt Baker BV Teugseweg 20 7418 AM Deventer Nederland
Merck KgaA Frankfurter Straße 250 D-64271 Darmstadt	Mikro+Polo d.o.o. Lackova 78 SLO-2000 Maribor
Ministry of Defense Directorate Material RNL Navy PO Box 2070 2500 ES The Hague Nederland	Panreac Química SA Riera de Sant Cugat 1 E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
Sanolabor d.d. Leskovškova 4 SLO-1000 Ljubljana	Sigma Aldrich Logistik GmbH Riedstraße 2 D-89555 Steinheim
Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais L'isle-d'abeau Chesnes F-38297 Saint-Quentin-Fallavier	Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard New Road Gillingham SP8 4XT United Kingdom
Sigma Aldrich Laborchemikalien Wunstorfer Straße 40 Postfach 100262 D-30918 Seelze	Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedstraße 2 D-89555 Steinheim
Tazzetti Fluids S.r.l. Corso Europa, 600/a I-10088 Volpiano (TO)	University of Technology Vienna Institut of Industrial Electronics&Material Science Gusshausstraße 27-29 A-1040 Wien
VWR I.S.A.S. 201, rue Carnot F-94126 Fontenay-sous-Bois	YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland Teerisuonkuja 4 FI-00700 Helsinki

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2006.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

In conformità al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, le parti di seguito indicate hanno stabilito che, data l'esistenza di inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, i CFC non sono più considerati essenziali, ai sensi del protocollo, se utilizzati in combinazione con i seguenti principi attivi:

Tabella 1

Paese	Broncodilatatori beta-agonisti a breve durata di azione										
	Salbutamolo	Terbutalina	Fenoterol	Orciprenalina	Reproterol	Carbuterolo	Esooprenalina	Pirbuterolo	Clenbuterolo	Bitolterolo	Procaterolo
Austria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Belgio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X										
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X										
Francia	X										
Germania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X										
Italia	X										
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X										
Malta	X										
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X										
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Norvegia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica slovacca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X										
Svezia	X										
Regno Unito	X										

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabella 2

Paese	Steroidi inalati					
	Beclometasone	Desametasone	Flunisolide	Fluticasone	Budesonide	Triamcinolone
Austria						
Belgio	X	X	X	X	X	X
Cipro						
Rep. ceca	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X			X		
Estonia	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X			X		
Francia	X			X		
Germania	X	X	X	X	X	X
Grecia						
Ungheria	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X			X		
Italia	X			X	X	
Lettonia	X	X	X	X	X	X
Lituania						
Lussemburgo						
Malta				X	X	
Polonia						
Portogallo				X	X	
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X
Norvegia						
Rep.slovacca	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X
Spagna	X			X		
Svezia	X	X	X	X		X
Regno Unito				X		

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabella 3

Paese	Antinfiammatori non steroidei					
	Acido cromoglicico	Nedocromile				
Austria						
Belgio	X	X				
Cipro						
Rep. ceca	X	X				
Danimarca	X	X				
Estonia	X	X				
Finlandia	X	X				
Francia	X	X				
Germania	X	X				
Grecia	X	X				
Ungheria						
Irlanda						
Italia						
Lettonia	X	X				
Lituania						
Lussemburgo						
Malta						
Polonia						
Portogallo	X					
Paesi Bassi	X	X				
Norvegia						
Rep. slovacca	X	X				
Slovenia	X	X				
Spagna		X				
Svezia						
Regno Unito						

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabella 4

Paese	Broncodilatatori anticolinergici					
	Ipatropio bromuro	Ossitropio Bromuro				
Austria						
Belgio	X	X				
Cipro	X	X				
Rep. ceca	X	X				
Danimarca	X	X				
Estonia	X	X				
Finlandia	X	X				
Francia						
Germania	X	X				
Grecia	X	X				
Ungheria	X	X				
Irlanda	X	X				
Italia						
Lettonia						
Lituania						
Lussemburgo						
Malta	X	X				
Paesi Bassi	X	X				
Polonia						
Portogallo	X					
Norvegia						
Rep. slovacca	X	X				
Slovenia						
Spagna	X	X				
Svezia	X	X				
Regno Unito	X	X				

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabella 5

Paese	Broncodilatatori beta-agonisti a lunga durata di azione					
	Formoterolo	Salmeterolo				
Austria						
Belgio						
Cipro						
Rep. ceca						
Danimarca						
Estonia						
Finlandia						
Francia						
Germania	X	X				
Grecia						
Ungheria						
Irlanda						
Italia	X					
Lettonia						
Lituania						
Lussemburgo						
Malta						
Paesi Bassi						
Polonia						
Portogallo						
Norvegia						
Rep. slovacca						
Slovenia						
Spagna						
Svezia						
Regno Unito						

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabella 6

Paese	Combinazioni di principi attivi in un singolo inalatore-dosatore					
Austria						
Belgio						
Cipro						
Rep. ceca						
Danimarca						
Estonia						
Finlandia						
Francia						
Germania	X					
Grecia						
Ungheria						
Irlanda						
Italia						
Lettonia						
Lituania						
Lussemburgo						
Malta						
Paesi Bassi						
Polonia						
Portogallo						
Norvegia						
Rep. slovacca						
Slovenia						
Spagna						
Svezia						
Regno Unito						

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

ALLEGATO II

USI MEDICI ESSENZIALI

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per il trattamento dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:

3M Health Care (UK)
Bespak (UK)
Boehringer Ingelheim (DE)
Per conto della Boehringer Ingelheim (Francia)
Chiesi (IT)
IVAX (IE)
Lab Aldo-Union (ES)
Sicor (IT)
Valeas (IT)
V.A.R.I. (IT)

ALLEGATO III

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros organics bvba (BE)
Bie & Berntsen (DK)
Biosolve (NL)
Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)
CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Honeywell Specialty Chemicals (DE)
Ineos Fluor (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
LGC Promochem (DE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro + Polo (SI)
Panreac Química (ES)
Sanolabor (SI)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Tazzetti Fluids (IT)
University of Technology Vienna (AT)

ALLEGATO IV

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Airbus France (FR)
Ineos Fluor (UK)
Ministry of Defense (NL)
Sigma Aldrich Chimie (FR)

ALLEGATO V

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (BE)
Bie & Berntsen (DK)
Biosolve (NL)
Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)
Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)
Institut Scientifique de Service Public (ISSEP) (BE)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro + Polo (SI)
Panreac Química (ES)
Sanolabor d.d. (SI)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
VWR I.S.A.S. (FR)
YA-Kemia Oy (FI)

ALLEGATO VI

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (BE)
Bie & Berntsen (DK)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro + Polo (SI)
Panreac Química (ES)
Sanolabor d.d. (SI)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
YA-Kemia Oy (FI)

ALLEGATO VII

USI CRITICI IN ATTIVITÀ DI LABORATORIO E DI ANALISI

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VI utilizzabili per usi critici in attività di laboratorio e di analisi:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

ALLEGATO VIII

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Sigma Aldrich Logistik (FR)
Sigma Aldrich Company (UK)

*ALLEGATO IX***USI ESSENZIALI DI LABORATORIO**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IX utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK) Katholieke Universiteit Leuven (BE) Sigma Aldrich Logistik (FR) YA-Kemia Oy (FI)
--

ALLEGATO X

[L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate]
